



Circolare informativa per la clientela  
n. 15/2013 del 16 maggio 2013

## NOVITÀ in TEMA di RISCOSSIONE

In questa Circolare

- 1. Mini cartelle annullate d'ufficio**
- 2. Discarico delle cartelle ultradecennali**
- 3. Mini azioni esecutive con dettaglio**
- 4. Annullamento delle cartelle pazze**
- 5. Tasso di interesse di mora**
- 6. Soglia per ottenere la dilazione di pagamento**

La fine del 2012 ha visto molte novità in materia di riscossione che meritano di essere segnalate. Alcune sono divenute ormai una consuetudine come quelle del differimento del discarico dei ruoli. Accanto ad esse ve ne sono altre che consentono di frenare le azioni esecutive in caso di cartelle pazze con una mera istanza (dichiarazione) di parte. Recentemente Equitalia S.p.a. ha anche incrementato la soglia che consente l'accesso alla rateazione dietro semplice richiesta motivata.

Queste e altre novità – che trovano spazio per lo più nella Legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012, n. 228, pubblicata nel S.O. n. 212 della G.U. 29.12.2012, n. 302) – verranno prese in esame nel prosieguo.

## 1. MINI CARTELLE ANNULLATE d'UFFICIO

L'art. 1, co. 527, L. 228/2012 prevede che «*Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati (...)*».

Ecco i presupposti che consentono un **annullamento automatico** (ossia, senza che si renda necessaria un'istanza del debitore) degli importi iscritti a ruolo:

- il ruolo deve essere stato **reso esecutivo entro il 31.12.1999** (se tale indicazione non è ricavabile dalla lettura della cartella bisogna accertarsene presso l'agente della riscossione);
- l'importo del debito **non** deve essere **superiore a 2.000 euro**. Concorrono alla determinazione di detto limite di importo il capitale, gli interessi e le sanzioni; ne deriva che l'aggio dell'agente della riscossione non rileva ai fini dell'individuazione delle posizioni da annullare.

Poiché i ruoli saranno **annullati decorsi 6 mesi dall'1.1.2013**, data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2013, se l'agente della riscossione in questo periodo riesce a recuperare il credito l'annullamento non potrà operare.

La norma **prescinde** dalla **natura dell'entrata**, per cui la sanatoria include somme di qualsiasi natura: non solo tributi erariali, ma anche locali e di altro genere, come sanzioni stradali, contributi previdenziali, rette scolastiche, ecc.

Neppure si fa riferimento alla possibilità che la cartella sia stata oggetto di impugnazione, con la conseguenza che **anche i ruoli in contenzioso** dovrebbero rientrare nella procedura di annullamento (questo spiega perché il riferimento è fatto a ruoli che risalgono ad un'epoca che dovrebbe essere coperta dalla prescrizione ordinaria decennale; un'altra spiegazione potrebbe essere che si faccia riferimento a cartelle per le quali i termini possono essere stati interrotti dalla notifica di un atto di messa in mora o di altro tipo di sollecito, con l'effetto che da tale data riprende a decorrere un nuovo periodo decennale di prescrizione). Si ritiene, invece, che le cartelle derivanti dalle **iscrizioni a ruolo provvisorie**, in pendenza di ricorso avverso gli avvisi di accertamento, **non** possano ricondursi alla disciplina in esame, perché in questo caso il credito da considerare è quello **accertato** e non quello derivante dalla cartella.

È prevista l'emanazione di un apposito decreto, ma solo allo scopo di indicare le modalità per la cancellazione dei ruoli dalle scritture contabili degli enti interessati e per il recupero delle spese anticipate dagli agenti della riscossione.

ANNULLAMENTO delle MINI CARTELLE		
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2013, tutte le cartelle	non pagate (anche in contenzioso?)	sono annullate automaticamente e non è richiesta istanza di parte
	contenenti la pretesa di somme di qualsiasi natura (tributaria e non)	
	di importo non superiore a 2.000 euro	
	relative a iscrizioni a ruolo effettuate sino al 31.12.1999	

## 2. DISCARICO delle CARTELLE ULTRADECENNALI

L'art. 1, co. 528 e 529, L. 228/2012 ha stabilito che «*528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527 (N.d.A.: derivanti da cartelle per crediti iscritti a ruolo esecutivi fino a 2.000 euro, come retro commentato), iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.*

529. *Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile».*

Per le **partite creditorie ultradecennali** arriva la consueta **sanatoria** per gli agenti della riscossione: per ruoli **sottoscritti fino al 31.12.1999**, vi è una liberazione da responsabilità (amministrativa e contabile, fatta solo salva l'ipotesi del dolo) per i crediti **inesigibili**.

Per tali partite **non** si fa, quindi, applicazione della **disciplina ordinaria** in materia di **discarico per inesigibilità**, di cui agli artt. 19 e 20, D.Lgs. 112/1999.

## DISCARICO per INESIGIBILITÀ

Per comprendere la portata della nuova disposizione, occorre ricordare che l'agente della riscossione non è liberato dalla responsabilità di riscuotere gli importi affidatigli se non ottiene il provvedimento di discarico per inesigibilità da parte dell'ente creditore (ad es. Agenzia delle Entrate o Comuni).

A tale scopo gli artt. 19 e 20, D.Lgs. 112/1999 prescrivono una specifica disciplina, in forza della quale l'agente della riscossione deve dimostrare, ad esempio, di avere notificato la cartella di pagamento entro il termine di legge (attualmente, il nono mese) decorrente dalla consegna del ruolo, di avere tentato le azioni esecutive su tutti i beni del contribuente risultanti dall'Anagrafe tributaria, nonché di aver eseguito le attività cautelari ed esecutive segnalate dall'ente creditore.

Se non ha adempiuto a tali obblighi rimane debitore nei confronti dell'ente creditore per le somme non riscosse.

Per effetto della novità in esame, le suddette procedure non trovano applicazione nei riguardi dei ruoli formati sino alla fine del 1999.

Questo significa che l'agente della riscossione risulterà formalmente discaricato anche se non ha svolto una o più delle azioni sopra indicate (ad es. non ha svolto tutte le azioni esecutive che avrebbe dovuto intraprendere).

Dal lato del debitore (il contribuente), il discarico produce l'effetto della cancellazione del suo debito, salva l'ipotesi – del tutto improbabile – che l'ente creditore non ritenga di poter agire sulla base della disciplina del diritto comune.

**Non** vi è alcun **limite di importo**, cosicché rientrano nella sanatoria in esame le somme di qualunque ammontare che siano state iscritte alla data del 31.12.1999.

Neppure vi è una **distinzione** in ordine alla **natura del credito** (quindi potrebbe trattarsi di somme di qualsiasi natura, erariali o locali o previdenziali o amministrative) o all'eventuale **stato del contenzioso** in atto dello stesso.

La norma dispone che l'agente della riscossione, esaurite le attività di competenza, ne dia **notizia all'ente creditore**. La norma non dispone **nulla** in ordine al **termine** entro il quale l'agente della riscossione debba provvedere a trasmettere gli atti all'ente creditore, come nulla viene disposto circa una formale **comunicazione al contribuente** debitore. Trattandosi di debiti vecchi, è verosimile ritenere che la procedura di discarico si concluderà entro breve tempo, e nessun'altra azione verrà intrapresa nei confronti del debitore così liberato.

## 3. MINI AZIONI ESECUTIVE con DETTAGLIO

In merito alla **riscossione coattiva**, l'art. 1, co. 544 e 545, L. 228/2012 prevede che «544. *In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.*

545. *La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata».*

In sintesi, per **debiti fiscali fino a 1.000 euro**, il concessionario, **prima** di dare inizio alla fase della **riscossione coattiva**, dovrà inviare un **avviso al debitore** mediante posta ordinaria contenente il **dettaglio delle iscrizioni a ruolo**. Decorsi 120 giorni, potrà avviare le **azioni cautelari ed esecutive**.

Ai fini del rispetto della suddetta soglia massima di 1.000 euro occorre **sommare tutti i debiti** iscritti a ruolo alla data in cui si attiva la procedura esecutiva. Durante il suddetto **periodo di moratoria**, le **azioni cautelari ed esecutive** del concessionario incaricato della riscossione **non** potranno essere **attivate**; **non** si può neppure procedere all'iscrizione del **fermo amministrativo** dei veicoli.

La norma si applica già dall'**entrata in vigore** della Legge di stabilità 2013. Pertanto, per le riscossioni avviate a partire dall'1.1.2013, le azioni cautelari ed esecutive dell'agente della riscossione non possono essere attivate prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio per posta ordinaria di un avviso contenente il dettaglio dei ruoli.

Nel contempo viene **abrogata** la lett. gg-quinquies) del co. 2, art. 7, D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011, in base alla quale, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2.000 euro, le azioni cautelari ed esecutive dovevano essere precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno 6 mesi dalla spedizione del primo.

## 4. ANNULLAMENTO delle CARTELLE PAZZE

L'art. 1, co. 537-543, L. 228/2012 disciplina la **nuova procedura** volta a consentire al contribuente, destinatario di un **atto della riscossione** (ad es. cartella di pagamento), **esecutivo** (ad es. notifica dell'avviso di vendita immobiliare) o **cautelare** (ad es. fermo amministrativo o comunicazione preventiva dell'iscrizione dell'ipoteca) per somme non dovute in base ai motivi di seguito indicati, di presentare un'**istanza** (documentata) al concessionario che **sospenda automaticamente** l'attività di riscossione, senza possibilità di sindacare la fondatezza di ciò.

QUANDO il CONTRIBUENTE è LEGITTIMATO a PRESENTARE ISTANZA di SOSPENSIONE AUTOMATICA	
Se gli atti emessi dall'ente creditore, prima della formazione del ruolo o la cartella di pagamento, sono interessati da:	
a)	prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b)	un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c)	una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d)	una sospensione giudiziale oppure una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e)	un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f)	qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso

È possibile fare ricorso a detta procedura, anche per le somme contenute in **avvisi di accertamento esecutivi**. In quest'ultimo caso, l'istanza può essere presentata una volta che sia trascorso il termine ultimo di pagamento e le somme siano state «affidate» al concessionario per la riscossione.

Fino ad oggi, insieme alla via giurisdizionale, la soluzione percorribile era quella di presentare un'**istanza di autotutela** all'ente impositore chiedendo l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e, contestualmente, la sospensione amministrativa della riscossione nelle more del procedimento.

Tale procedura non metteva, però, il contribuente immediatamente «al riparo» dall'attività di riscossione del concessionario.

In presenza di una cartella che si ritiene illegittima (ad es. ruolo reso esecutivo oltre i termini ammessi, esistenza di un provvedimento di sgravio o di sospensione, importo già pagato), è possibile, **entro 90 giorni dalla notifica** del primo atto di riscossione o cautelare utile, presentare al concessionario della riscossione una **motivata richiesta di annullamento**.

Potrà indicarsi, ad esempio, che la cartella di pagamento o l'avviso per cui si procede sono stati interessati da un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale, da sgravi e/o pagamenti o da sentenze rese in processi ai quali l'agente della riscossione non ha preso parte.

Il termine di presentazione dell'istanza, fissato in 90 giorni dal ricevimento del primo atto della riscossione, secondo Equitalia S.p.a. è da intendersi **perentorio** ed il suo spirare comporta l'inammissibilità dell'istanza.

A parere di chi scrive per talune ragioni che consentono la sospensione automatica non può parlarsi di perentorietà, come nel caso di sgravio o di sospensione giudiziale.

**Entro 10 giorni** l'agente della riscossione, previa sospensione degli atti esecutivi, trasmette la domanda all'ente creditore, il quale, entro i successivi 60 giorni, conferma – a mezzo raccomandata o pec – la richiesta del contribuente ovvero la rigetta riprendendo la procedura esecutiva.

Equitalia S.p.a. si occuperà di un semplice controllo formale della documentazione; quindi, l'esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservato in via esclusiva all'ente creditore.

In assenza di comunicazioni nei **successivi 220 giorni**, le somme saranno cancellate d'ufficio.

L'istanza in commento, anche se produce l'effetto di sospendere temporaneamente l'attività di riscossione sino al riscontro fornito dall'ente impositore, **non** ha alcun **effetto** sulla decorrenza dell'ordinario termine per l'**impugnazione dell'atto in sede giurisdizionale**.

In altri termini, il contribuente sarà tenuto in ogni caso a presentare ricorso dinanzi alla Commissione tributaria competente nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto. In caso contrario, l'eventuale diniego di sgravio comunicato dall'ente impositore, farebbe riprendere l'attività di riscossione a fronte di un atto non più impugnabile in sede giurisdizionale per decorrenza dei termini.

La **dichiarazione mendace** del contribuente circa la sussistenza delle predette condizioni comporta l'applicazione delle **sanzioni penali** nonché della sanzione **amministrativa** dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

DICHIARAZIONE di PARTE per OTTENERE lo SGRAVIO			
Condizione	Prima fase	Seconda fase	Terza fase
Dall'1.1.2013 possibilità di presentare una dichiarazione all'agente della riscossione dalla quale risulti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>prescrizione o decadenza;</b></li> <li>• <b>provvedimento di sgravio;</b></li> <li>• <b>pagamento effettuato</b> prima della formazione del ruolo;</li> <li>• qualsiasi <b>causa di inesigibilità</b> del credito</li> </ul>	<b>Entro 90 giorni</b> dal ricevimento del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva	<b>Entro 10 giorni</b> l'agente della riscossione, previa sospensione degli atti esecutivi, trasmette la domanda all'ente creditore, il quale, entro i <b>successivi 60 giorni</b> , conferma la richiesta del contribuente ovvero la rigetta riprendendo la procedura esecutiva	<b>Decorsi 220 giorni</b> dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza che lo stesso riceva alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto
↓	↓		
Procedura applicabile anche alle <b>dichiarazioni presentate dal contribuente prima dell'1.1.2013</b> . Il creditore inviava la comunicazione al contribuente di accoglimento / rigetto della richiesta entro il 31.3.2013; in mancanza, decorso il termine di 220 giorni, il ruolo è annullato	Possibilità di presentare al concessionario della riscossione una motivata richiesta di annullamento		

**Nulla** viene detto in merito alla **tipologia di iscrizione a ruolo**, per cui la procedura e, di conseguenza, il «blocco» valgono sia per le iscrizioni a **ruolo definitive** (a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, a seguito di accertamento su dazi doganali o tributi locali) sia per quelle **provvisorie** (relative ad accertamenti su comparti impositivi ove è contemplata la riscossione frazionata).

Va da sé che la sospensione delle attività esecutive e cautelari deve avvenire anche in caso di **ruolo straordinario** o di **affidamento anticipato** del credito negli accertamenti «esecutivi», con una possibile lesione dell'interesse erariale alla pronta riscossione delle imposte.

In dottrina è stato affermato che dal dato positivo non si evince che in queste situazioni Equitalia S.p.a. possa esimersi dal bloccare l'attività esecutiva e cautelare, per cui l'unica via sarebbe quella di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, nella parte in cui la L. 228/2012 non prevede che la sospensione della riscossione debba presupporre un **minimo vaglio** sulla **serietà dell'autodichiarazione** del contribuente (almeno nei casi di presunta decadenza degli atti prodromici alla cartella e nel caso sussistano le – non chiare – «cause di non esigibilità» del credito, mentre negli altri casi, come sgravi, pagamenti, annullamenti e sospensioni, è palese che il credito non è azionabile), vaglio che avviene ora solo successivamente ad opera dell'ente creditore.

In data **11.1.2013** Equitalia S.p.a. ha emanato la **Direttiva n. 2** riguardante la **nuova disciplina** sulla **sospensione** «automatica» della riscossione.

Equitalia S.p.a. richiama in apertura la prassi già esistente (si veda la Direttiva n. 10/2010) che consentiva la sospensione della riscossione su istanza del contribuente. A tale proposito, il concessionario afferma che la nuova disciplina, oltre a disciplinare normativamente tale prassi, presenta una **portata più ampia**.

La nuova disciplina include, infatti, nel novero dei motivi validi per richiedere la sospensione anche la prescrizione e la decadenza dell'azione ante iscrizione a ruolo e qualsiasi altra causa di non esigibilità delle somme.

Le istanze – correlate dalla documentazione che provi la mancata debenza delle somme iscritte a ruolo – devono essere presentate sul **modello conforme** a quello allegato alla Direttiva, così composto:

- intestazione: con indicazione dell'agente della riscossione competente;
- dati anagrafici del contribuente e relativi recapiti (telefono, fax, mail, pec);
- indicazione degli atti della riscossione oggetto dell'istanza con la data di notifica;
- indicazione del motivo, scelto fra quelli normativamente previsti, che giustifica la presentazione dell'istanza e la conseguente sospensione della riscossione;
- elenco degli allegati.

L'istanza ha la forma della **dichiarazione sostitutiva d'atto notorio** (art. 76, D.P.R. 445/2000) alla quale, come già detto, si accompagnano le relative **sanzioni penali** che si aggiungono alla specifica **sanzione amministrativa** prevista (dal 100% al 200% delle somme dovute con un minimo di 258 euro), in caso di dichiarazioni false o produzione di documentazione mendace.

La presentazione dell'istanza al concessionario può avvenire a mezzo fax, posta elettronica, posta o presentazione allo sportello anche a mezzo di delegato.

## 5. TASSO di INTERESSE di MORA

**Dall'1.5.2013** è in vigore il Provvedimento Agenzia Entrate 4.3.2013 che ha innalzato gli interessi di mora da 4,5504% al **5,2233%** (su base annuale) da corrispondere in caso di **ritardato pagamento delle cartelle esattoriali**.

Il provvedimento è previsto dall'art. 30, D.P.R. 602/1973. Esso stabilisce che – decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella (esclusi interessi e sanzioni pecuniarie tributarie), termine previsto dall'art. 25, co. 2, D.P.R. 602/1973 – sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento (per ogni giorno di ritardo), gli interessi di mora al tasso determinato **annualmente** con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

### FORMULA di CALCOLO degli INTERESSI di MORA

$$\text{importo delle imposte dovute} \times \frac{\text{numero di giorni di ritardo}}{365} \times \text{tasso di interesse di mora}$$

Nelle motivazioni del provvedimento in commento si legge che, dopo avere interpellato la Banca d'Italia, con una nota dell'8.2.2013, è stata stimata nella misura del 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012 – 31.12.2012.

L'aumento è di circa il 15%: esso è in controtendenza rispetto a quanto successo negli ultimi anni. La percentuale degli interessi dovuti dai contribuenti che pagano in ritardo le somme richieste con le cartelle di pagamento era stata diminuita, passando dal 6,83% applicabile dall'1.10.2009 al 4,55% applicabile dall'1.10.2012.

Questi interessi sono dovuti anche qualora il contribuente proponga **istanza di rateazione** a Equitalia S.p.a. dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; in questo caso vanno calcolati dalla data di notifica della cartella e fino al giorno di presentazione dell'istanza. Da non confondere questi interessi con quelli di **dilazione**, i quali, invece, sono quelli dovuti in caso di **rateazione del debito iscritto a ruolo** e applicati sulle singole rate, secondo un tasso annuo fissato da un decreto.

Gli interessi di mora, inoltre, sono dovuti anche nell'evenienza che si verifichi un **pagamento tardivo** delle maggiori imposte richieste con l'accertamento esecutivo, sempre dal giorno della notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (o al giorno di presentazione dell'istanza di dilazione, se presentata dopo il termine di 60 giorni).

Il medesimo tasso si applica per i **debiti contributivi**. L'Inps ha fornito le indicazioni con la Circolare 30.4.2013, n. 68, nella quale ricorda che la nuova misura introdotta conosce applicazione **anche** per il calcolo degli interessi dovuti **in sostituzione delle sanzioni civili**, solo una volta però che per queste ultime sia stato raggiunto il tetto massimo. A proposito, l'art. 116, L. 388/2000 sancisce che, una volta raggiunta la misura massima delle sanzioni civili nei limiti che sono stabiliti dalla medesima disposizione senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento integrale del dovuto, si avviano a maturare sul debito contributivo degli interessi.

## 6. SOGLIA per OTTENERE la DILAZIONE di PAGAMENTO

Come noto, l'art. 19, D.P.R. 602/1973 prevede che l'agente della riscossione possa, su **domanda del contribuente** e previa dimostrazione dello **stato di temporanea difficoltà economica**, concedere la **rateazione** dei carichi di ruolo, in un massimo di **72 rate**.

La **Direttiva Equitalia 7.5.2013**, come messo in risalto da un comunicato stampa, ha nuovamente ampliato l'accesso alle dilazioni dei ruoli, prevedendo l'aumento da 20.000 euro a **50.000 euro** della soglia massima che consente di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata, senza che vengano richiesti ulteriori adempimenti. Anche in tali casi, sarà possibile ottenere fino a **72 rate**. L'importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

Si ricorda che il precedente limite era stabilito in 20.000 euro dalla Direttiva Equitalia n. 7/2012, la quale aveva aumentato il limite di 5.000 euro fissato con la Direttiva Equitalia 13.5.2008, n. 17.

Per importi **superiori a 50.000 euro** resta, invece, necessaria la presentazione di alcuni **documenti aggiuntivi** per dimostrare la situazione di **temporanea difficoltà economica**.

Si ricorda che il contribuente che ha ottenuto la rateazione **non** è più considerato, salvo che non decada dal piano di pagamento concordato, **inadempiente** e può richiedere il **Documento unico di regolarità contributiva** (DURC) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Inoltre, l'agente della riscossione **non** può iscrivere **ipoteca** nei suoi confronti, né attivare qualsiasi altra **procedura cautelare o esecutiva**.

Infine, la rateazione è **prorogabile una sola volta** fino ad un massimo di 72 rate, se durante i pagamenti in corso si dimostra il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione.